

31.03.2026

"Il concordato preventivo di gruppo e l'utilizzo degli strumenti finanziari partecipativi nei piani concordatari"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi del concordato preventivo di gruppo e dell'utilizzo degli strumenti finanziari partecipativi nei piani concordatari.

Sì al concordato di gruppo se conviene il piano unitario

Le critiche conseguenti all'binomio unicità del piano/autonomia soggettiva delle società sono state affrontate dal Tribunale di Civitavecchia (decreto del 9 febbraio 2026). Un primo profilo attinente alla struttura del piano concordatario, di natura liquidatoria, caratterizzato – nonostante la sollecitata integrazione dell'originaria proposta – da confusione tra le rispettive masse attive e passive delle società.

Un secondo elemento di criticità è emerso in relazione alla mancanza di un concreto beneficio derivante dalla trattativa unitaria. Ad avviso dei giudici luzzi, le ricorrenti non avrebbero dimostrato la convenienza del concordato di gruppo rispetto a un'alternativa soluzione individuale di risanamento, né avrebbero provato la presenza di eventuali sinergie economiche o finanziarie tra le società colte.

Questa carenza - anche alla luce di una gestione proceduralmente a singhiozzo - sono state ritenute insanabili dal collegio. E qui, coerentemente con la natura unitaria del concordato di gruppo, il Tribunale ha ritenuto che all'inammissibilità della proposta per una delle società consegua quella dell'intero concordato di gruppo.

Questa procedura è tanto efficace quanto di complessa realizzabilità. Peraltro, se l'opzione per questo strumento non giunge a buon esito, l'adozione del concordato di gruppo può pregiudicare il percorso alternativo che, invece, si sarebbe potuto adottare *singulatum* per ogni società.

Gli effetti della pronuncia

La sentenza è coerente con la norma, ma è lecito chiedersi quali siano le conseguenze. L'accesso agli strumenti di regolazione della crisi è sempre più complesso e l'oscillazione delle interpretazioni rende sempre più rischiosa ogni scelta.

Il lavoro dei professionisti nel semplificare del resto non è inferiore a quello del concordato preventivo. Davanti all'aumento della complessità, solo apparentemente ridotti, si moltiplicano le parole. La mancata prededuzione sembra voler fare leva sui professionisti della crisi: se crescono difficoltà e attività necessarie, dovrebbe crescere anche la certezza del compenso. Altrimenti, al contrario, il rischio d'insolvenza del debitore viene scaricato su chi lo ha assorbito per uscirne.